



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” – pubblicato sulla G.U. n. 143 del 20.06.2024 – emanato in sostituzione del DPCM 22 novembre 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti al n. 1390 dell'11 giugno 2020, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport, con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea ABODI è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 29 novembre 2023 al reg. n. 3072, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” che prevede, all’articolo 1, comma 902, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, destinato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale, all’organizzazione di iniziative culturali nonché al contrasto dell’emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorileche, al fine di incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali nonché dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206;

CONSIDERATO, in particolare, l’articolo 1, comma 903, della succitata legge 30 dicembre 2024, n. 207, secondo il quale le risorse del Fondo di cui al comma 902, del medesimo articolo, sono destinate al finanziamento di: a) interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative per gli enti di cui al comma 902; b) ricerche e sperimentazioni sulle attività e sulle metodologie di intervento di carattere innovativo; c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, anche con riferimento alle attività scolastiche curriculari di educazione civica;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 904, della succitata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che demanda a un decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, di definire le modalità di assegnazione dei contributi per i progetti di cui al comma 902, prevedendo il finanziamento, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 902, di almeno un progetto per ciascuna regione, ove disponibile, ferma restando la possibilità di riassegnazione delle somme ad altri progetti, con modalità da definire con lo stesso decreto;

VISTO inoltre, l’articolo 1, comma 905, della succitata legge 30 dicembre 2024, n. 207, secondo cui per il finanziamento dei progetti di cui al comma 903, nell’esercizio delle proprie competenze, le regioni possono adottare misure integrative e complementari;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, commi 902-905, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui al presente decreto, saranno coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884 della medesima Legge di Bilancio 2024;

TENUTO CONTO che per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto, è prevista una dotazione di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,





Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro dell'economia e delle finanze

da destinare al Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, come stabilito dall'articolo 1, comma 902, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi della normativa vigente, all'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2025, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 1, commi 902-906, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", ai fini della gestione del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, incluse le risorse per attività di supporto tecnico-amministrativo;

VISTI gli acquisiti concerti del Ministero dell'Economia e delle Finanze Ministero, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

DECRETA

Art. 1

(Disposizioni generali)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

(Ricognizione e ripartizione delle risorse del "Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori")

1. Le risorse finanziarie disponibili sul "Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori", ammontano ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e sono destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative per gli enti di cui all'art.1, co. 902, L. n. 207 del 2024, nonché di ricerche e sperimentazioni sulle attività e sulle metodologie di intervento di carattere innovativo e di iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguono in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, anche con riferimento alle attività scolastiche curriculari di educazione civica.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro dell'economia e delle finanze

2. Per l'annualità 2025, il limite massimo di spesa è pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Art. 3

(Finalità, ambito di applicazione e beneficiari)

1. Il presente decreto si propone l'obiettivo di finanziare progetti finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale, all'organizzazione di iniziative educative e culturali, al contrasto e alla lotta all'emarginazione sociale, alla discriminazione razziale, al disagio e alla devianza in ambito minorile mediante le attività di oratorio o similari.
2. Possono presentare domanda di finanziamento le parrocchie, le associazioni del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017 e le associazioni ONLUS di cui all'articolo 10 del d.lgs. 460/1997 iscritte nell'apposita anagrafe che operano presso gli oratori parrocchiali, nonché enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti Locali in materia, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206.
3. Il soggetto che presenta la domanda di contributo assume il ruolo di soggetto attuatore del progetto.
4. I progetti di cui al comma 1, dovranno favorire l'integrazione tra lo sport e l'educazione.

Art. 4

(Progetti finanziabili)

Le risorse sono destinate alla valorizzazione ovvero alla realizzazione di:

- a) interventi di sostegno alla formazione degli operatori, che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti di cui al precedente articolo 3, comma 2;
- b) ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l'efficacia delle azioni educative e sociali;
- c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari di educazione civica.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 5

(Modalità di individuazione e finanziamento dei progetti)

1. Il presente decreto definisce le modalità di assegnazione dei contributi ai progetti presentati dai proponenti di cui all'articolo 3.
2. Nel limite di spesa autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 902, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, verrà finanziato almeno un progetto per Regione o Provincia Autonoma, ove disponibile, per un totale di almeno 21 progetti, in relazione alla copertura territoriale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 905 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per il finanziamento dei progetti, nell'esercizio delle proprie competenze, le regioni possono adottare misure integrative e complementari.
3. Il contributo massimo per ciascun progetto che riceverà il maggior punteggio nel rispettivo ambito regionale o della Provincia autonoma di riferimento sarà di € 23.809,52. L'eventuale residuo verrà redistribuito ai progetti collocati per primi nella graduatoria di merito nazionale, a partire dal punteggio più alto.
4. Gli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto devono essere avviati entro il 31 dicembre 2025. La loro durata non deve superare un anno dall'avvio del progetto.

Art. 6

(Domanda di assegnazione delle risorse relative al sostegno e alla valorizzazione degli oratori)

1. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate sulla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it/bandi> nei termini e secondo le modalità che saranno dettagliatamente indicate nel relativo Avviso pubblico.
2. Il Capo del Dipartimento per lo Sport procederà a nominare un'apposita Commissione di valutazione dei progetti, incaricata di stilare la graduatoria di merito, composta da rappresentanti delle Amministrazioni firmatarie del presente decreto.
3. Saranno prese in considerazione solo le prime 30 (trenta) proposte progettuali pervenute in piattaforma per ciascuna Regione e/o Provincia autonoma.
4. La Commissione procederà alla verifica della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto e dall'Avviso pubblico. Le proposte che non superano le verifiche di ammissibilità non saranno ammesse alla successiva valutazione di merito.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 7

(“Requisiti minimi di ammissibilità e premialità”)

1. Requisiti minimi di ammissibilità, a pena di esclusione dalla valutazione di merito, sono di seguito elencati:
 - ✓ I progetti devono essere presentati dai soggetti di cui all'articolo 3 del presente decreto;
 - ✓ In caso di proposta da parte di associazioni del Terzo Settore: 1) Iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 2) Nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell'ente ecclesiastico, che attesti l'operatività dell'associazione del Terzo Settore presso l'oratorio parrocchiale;
 - ✓ In caso di proposta da parte di associazioni ONLUS: 1) iscrizione all'anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 11 del d.lgs. 460/1997; 2) nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell'ente ecclesiastico, che attesti l'operatività dell'ONLUS presso l'oratorio parrocchiale;
 - ✓ In caso di proposta da parte di enti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica, che l'ente abbia stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
 - ✓ Coinvolgimento di un bacino di utenza pari ad almeno 20.000 abitanti ovvero coinvolgimento di enti che operano, anche in forma congiunta, a livello almeno provinciale; il bacino di utenza dovrà essere autocertificato ai sensi di legge dal soggetto proponente;
 - ✓ Richiesta di contributo non superiore ad € 23.809,52;
 - ✓ Almeno una delle attività sub a), b) e c) di cui all'articolo 4 del presente decreto.
2. Dovrà essere previsto un punteggio premiale almeno pari a:
 - a. 5 punti con la presenza di almeno due delle attività di cui precedente articolo 4;
 - b. 15 punti con la presenza tutte e tre le attività di cui precedente articolo 4;
 - c. 5 punti per la presenza di attività e/o eventi che coinvolgano il mondo degli *e-sports* quali forme di competizione che uniscono la realtà dei videogiochi a quella dello sport tradizionale, ovvero che valorizzino la formazione di educatori *e-sports*;
 - d. 10 punti per la presenza di attività e/o eventi che coinvolgano persone con disabilità, forme di competizione paralimpiche o miste, ovvero che valorizzino la formazione di educatori nell'ambito della disabilità.
3. Sarà stilata un'unica graduatoria nazionale, ripartita anche su base regionale, con i punteggi ottenuti da ciascun progetto valutato.
4. In attuazione dell'articolo 1, comma 905 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, potranno adottare misure integrative e complementari ovvero finanziare progetti utili in graduatoria ma non finanziati con le risorse di cui al presente decreto previa comunicazione al Dipartimento per lo Sport.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro dell'economia e delle finanze

5. A seguito del decreto di concessione del contributo, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, il soggetto attuatore sottoscriverà con il Dipartimento una Convenzione entro i 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della stessa.
6. Il Soggetto attuatore si impegnerà:
 - a realizzare gli interventi secondo quanto disposto e nelle tempistiche previste dal presente decreto e dall'Avviso;
 - a presentare la relazione sulle attività svolte;
 - a fornire informazioni sull'andamento del progetto al Dipartimento per lo Sport.

Roma,

Il Ministro per lo Sport e i Giovani

Dott. Andrea Abodi

di concerto con

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Prof. Giuseppe Valditara

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dott.ssa Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

On. Giancarlo Giorgetti

